SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 265**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 13 novembre 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 febbraio 1989.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto pareggiato di magistero femminile «Suor Orsola Benincasa» di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, approvato con regio decreto 8 dicembre 1927, n. 2305, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario pareggiato di magistero anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile «Suor Orsola Benincasa» di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Considerato che lo statuto non può derogare al vigente ordinamento didattico universitario e considerato, quindi, l'obbligo di adeguarlo all'ordinamento stesso;

Sulla proposta del Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero femminile «Suor Orsola Benincasa» di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è soppresso e sostituito dal testo allegato al presente decreto di cui fa parte integrante.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 16 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

AMATO, *Ministro del tesoro*

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1989
Registro n. 50 Istruzione, foglio n. 31

STATUTO

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

L'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» è promosso e sostenuto dall'ente morale di pubblica istruzione Istituto «Suor Orsola Benincasa» ed è governato dal presente statuto.

Art. 2.

L'Istituto universitario pareggiato di magistero «Suor Orsola Benincasa» di Napoli è regolato dalla normativa di cui al titolo II, capo I, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive norme integrative e modificative. Per quanto non contemplato nel presente statuto si applicano, ove compatibili, le disposizioni normative vigenti sull'istruzione universitaria.

Art. 3.

L'anno accademico dell'Istituto va dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 novembre.

La gestione finanziaria è unica, come unico è il relativo bilancio di previsione.

Il conto consuntivo è deliberato entro il 30 del mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.

Le modalità della gestione finanziaria e amministrativa saranno disciplinate con autonomo regolamento.

Capo II

ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Sono organi dell'Istituto:

1) il consiglio di amministrazione;
2) il presidente del consiglio di amministrazione;
3) il direttore;
4) il consiglio dei professori;
5) il consiglio direttivo.

Art. 5.

Il consiglio di amministrazione è composto:

a) del presidente del consiglio di amministrazione dell'ente morale Istituto «Suor Orsola Benincasa»;

b) di tre rappresentanti designati dallo stesso ente morale Istituto «Suor Orsola Benincasa» anche tra persone estranee all'Istituto esperte in materia didattica;

c) di un rappresentante designato dal consiglio di amministrazione della Fondazione «A. M. Pagliara»;

d) del direttore dell'Istituto;

e) di un rappresentante dei professori ordinari e straordinari;

f) di un rappresentante dei professori associati;

g) di un rappresentante dei ricercatori universitari;

h) di un rappresentante del personale non docente;

i) di un rappresentante della regione Campania;

h) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

m) del direttore amministrativo.

Per la designazione dei membri di cui alle lettere *e), f), g)* e *h)*, appositi regolamenti saranno predisposti dal consiglio di amministrazione.

Le nomine dei membri di cui alle lettere *i)* ed *l)*, avverranno su terne proposte dall'Istituto.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente fra i membri di cui alle lettere *a), b), d)* ed *e)*.

Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione esercita le funzioni ad esso demandate dalle norme vigenti, oltre a quelle previste dal presente statuto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) ha il governo amministrativo e decide sulle questioni economiche e patrimoniali dell'Istituto;

b) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo dell'Istituto;

c) nomina il direttore scegliendo tra professori universitari ordinari e straordinari;

d) delibera, su proposta del consiglio direttivo, gli insegnamenti complementari da attivare in ciascun anno accademico, gli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti, il conferimento di contratti di insegnamento, l'assegnazione dei posti di ricercatore di ruolo, l'assunzione di lettori di madre lingua straniera con contratto di diritto privato;

e) nomina, su conforme proposta del consiglio direttivo: i professori di ruolo da chiamare alle cattedre vacanti; i ricercatori di ruolo;

f) nomina il direttore amministrativo;

g) delibera sulle assunzioni ed assegnazioni del personale non docente;

h) delibera il regolamento per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili dell'Istituto;

i) delibera su tutti i provvedimenti che comportino entrate oppure spese a carico del bilancio;

l) adotta ogni provvedimento organizzativo e disciplinare nei confronti del personale non docente;

m) può delegare il presidente all'adozione di provvedimenti di competenza del consiglio stesso per determinate materie.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente. Le adunanze sono validamente costituite con l'intervento della metà più uno degli aventi diritto al voto; le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 7.

Il presidente del consiglio di amministrazione:

a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso; c

b) ha la legale rappresentanza dell'Istituto;

c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, salva la competenza del direttore in materia scientifica e didattica;

d) può adottare deliberazioni di urgenza riferendone al consiglio, per la ratifica, nella prima successiva adunanza;

e) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal presente statuto e dai regolamenti di esecuzione.

Art. 8.

Il direttore dell'Istituto è nominato dal consiglio di amministrazione tra professori universitari ordinari o straordinari.

Il direttore dura in carica un triennio e può essere confermato.

Il direttore:

a) esercita l'alta vigilanza sull'attività didattica e scientifica svolta nell'Istituto e sull'attività del personale docente;

b) riferisce annualmente al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica svolta e programmata nell'Istituto;

c) convoca e presiede il consiglio direttivo;

d) cura l'osservanza di tutte le norme concernenti la materia scientifica e didattica;

e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica;

f) infligge le punizioni disciplinari agli studenti;

g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi sull'istruzione universitaria, salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento il direttore può delegare uno dei membri del consiglio direttivo dell'Istituto a sostituirlo. Il direttore può altresì conferire ad un professore dell'Istituto il compito di seguire particolari aspetti dell'andamento dell'Istituto, rientranti nelle sue competenze.

Al direttore viene riconosciuta un'indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle disposizioni vigenti.

Art. 9.

Il consiglio dei professori è composto di tutti i professori dell'Istituto ed è presieduto dal professore più anziano. Le funzioni di segretario sono esplicate dal più giovane professore intervenuto.

Il consiglio dei professori dà parere su qualsiasi argomento di carattere generale concernente l'ordinamento didattico dell'Istituto.

Art. 10.

Il consiglio direttivo è composto:

a) del direttore che lo presiede;

b) dei professori di ruolo dell'Istituto.

Art. 11.

Il consiglio direttivo propone al consiglio di amministrazione:

a) l'affidamento degli insegnamenti mediante la copertura dei posti di ruolo ovvero mediante stipula di contratti di diritto privato;

b) la misura dei compensi da corrispondere ai professori a contratto ed ai lettori;

c) l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo;

d) la stipula di contratti di diritto privato con lettori di madre lingua straniera;

e) l'assunzione di ogni altro provvedimento relativo allo svolgimento e allo sviluppo dell'attività didattica e scientifica.

Art. 12.

Il direttore amministrativo fa parte del consiglio di amministrazione con voto deliberativo, esercitando le funzioni di segretario. Sovrintende, in conformità alle disposizioni del consiglio di amministrazione, a tutti i servizi amministrativi e contabili ed ha la direzione degli uffici di segreteria.

Egli è responsabile dell'osservanza delle norme legislative e regolamentari.

Capo III

ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 13.

L'Istituto conferisce:

la laurea in materie letterarie;

la laurea in pedagogia;

la laurea in lingue e letterature straniere;

il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari;

i diplomi rilasciati dalle scuole dirette a fini speciali.

Gli insegnamenti si distinguono in fondamentali e complementari.

All'inizio di ciascun anno accademico verranno resi noti gli insegnamenti complementari che saranno attivati.

Art. 14.

La durata del corso degli studi per la laurea in materie letterarie è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (triennale);

2) Lingua e letteratura latina (triennale);

3) Storia romana;

4) Storia medievale;

5) Storia moderna;

6) Geografia (triennale);

7) Pedagogia;

8) Storia della filosofia;

9) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Grammatica latina;

2) Filologia romanza;

3) Filologia germanica;

4) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

5) Storia dell'arte antica;

6) Storia dell'arte medievale;

7) Storia dell'arte moderna;

8) Storia dell'arte contemporanea;

9) Storia dell'arte dell'Italia meridionale;

10) Storia dell'architettura;

11) Storia contemporanea;

12) Storia della lingua italiana;

13) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;

14) Letteratura cristiana antica;

15) Sociologia dell'educazione;

16) Linguistica applicata;

17) Psicologia scolastica;

18) Psicologia dell'età evolutiva;

19) Storia delle relazioni internazionali;

20) Bibliografia e biblioteconomia;

21) Bibliologia;

22) Istituzioni internazionali;

23) Filosofia del diritto;

24) Filosofia della religione;

25) Filosofia della storia;

26) Storia delle dottrine politiche;

27) Storia delle religioni;

28) Storia della storiografia;

29) Storia della scienza e della tecnica;

30) Storia del teatro;

31) Storia del teatro e dello spettacolo,

32) Storia del teatro classico;

33) Storia della musica;

34) Storia del cinema;

35) Estetica;

36) Storia dell'estetica;

37) Storia dell'Italia meridionale;

38) Storia dell'arte dei Paesi europei;

39) Storia dell'arte dei Paesi extraeuropei;

40) Storia dell'urbanistica contemporanea;

41) Storia della critica d'arte;

42) Storia della scenografia;

43) Storia del restauro;

44) Letteratura teatrale italiana;

45) Museologia;

46) Antropologia culturale;

47) Didattica della letteratura;

48) Storia della critica letteraria;

49) Tecnica dell'organizzazione culturale e scolastica;

50) Tecnica e storia delle arti applicate;

51) Difesa del patrimonio artistico e legislazione protettiva;

52) Teoria e tecnica della comunicazione;

53) Elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali;

54) Museologia e storia del collezionismo;

55) Architettura e organizzazione delle biblioteche;

56) Informatica documentale;

57) Gestione automatica degli archivi e delle biblioteche.

Il terzo anno di corso di «geografia» deve essere differenziato come corso di applicazione.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di traduzione latina, una della lingua straniera ed una di cultura generale.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

Art. 15.

Il corso di laurea in materie letterarie comprende l'Istituto polidisciplinare in italianistica.

Art. 16.

La durata del corso degli studi per la laurea in pedagogia è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);

2) Lingua e letteratura latina (biennale);

3) Storia della filosofia (biennale);

4) Filosofia (biennale);

5) Pedagogia (triennale);

6) Storia romana;

7) Storia medievale;

8) Storia moderna;

9) Lingua e letteratura moderna straniera a scelta (biennale).

Sono insegnamenti complementari:

1) Filologia romanza;

2) Filosofia della politica;

3) Filosofia morale;

4) Filologia germanica;

5) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

6) Psicologia;

7) Storia dell'arte medievale;

8) Storia dell'arte moderna;

9) Storia della filosofia moderna e contemporanea;

10) Filosofia del linguaggio;

11) Filosofia della scienza;

12) Storia della pedagogia;

13) Sociologia;

14) Storia della sociologia;

15) Sociologia dell'educazione;

16) Linguistica applicata;

17) Psicologia scolastica;

18) Psicologia dell'età evolutiva;

19) Storia delle relazioni internazionali;

20) Bibliografia e biblioteconomia;

21) Istituzioni internazionali;

22) Filosofia del diritto;

23) Metodologia delle scienze sociali;

24) Introduzione alle scienze giuridiche;
25) Storia delle religioni;
26) Filosofia della religione;
27) Psicologia scolastica;
28) Epistemologia delle scienze umane;
29) Storia della scienza e della tecnica;
30) Storia delle dottrine politiche;
31) Storia del teatro e dello spettacolo;
32) Storia della musica;
33) Storia del giornalismo;
34) Storia dell'Italia meridionale;
35) Storia del cristianesimo;
36) Storia e metodologia delle scienze;
37) Antropologia culturale;
38) Tecnica dell'organizzazione culturale e scolastica;
39) Tecnica e storia delle arti applicate;
40) Metodologia della ricerca-pedagogica
41) Metodologia e didattica;
42) Pedagogia comparata;
43) Pedagogia sperimentale;
44) Teoria e storia della didattica;
45) Tecnologia dell'educazione;
46) Pedagogia sociale;
47) Elementi di ecologia;
48) Psicologia della percezione;
49) Psicologia dell'arte;
50) Semiotica delle arti;
51) Sociologia dell'arte;
52) Sociologia urbana e rurale;
53) Elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere fra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina, una della lingua straniera scelta ed una di cultura generale sulle discipline filosofiche.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di carattere filosofico, pedagogico, storico, sociologico o psicologico concordato con il professore della materia prescelta tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami.

Art. 17.

Il corso di laurea in pedagogia comprende l'istituto polidisciplinare pedagogico filosofico

Art. 18.

La durata del corso degli studi per la laurea in lingue e letterature straniere è di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Lingua e letteratura italiana (biennale);
2) Lingua e letteratura latina (biennale);
3) Lingua e letteratura francese;
4) Lingua e letteratura tedesca;
5) Lingua e letteratura inglese;
6) Lingua e letteratura spagnola;
7) Lingua e letteratura russa;
8) Filologia romanza;
9) Filologia germanica;
10) Storia romana;
11) Storia medievale;
12) Storia moderna;
13) Geografia.

Sono insegnamenti complementari:

1) Storia della filosofia;
2) Filosofia;
3) Pedagogia;
4) Storia dell'arte medievale;
5) Storia dell'arte moderna;
6) Letterature moderne comparate;
7) Sociologia dell'educazione;
8) Linguistica applicata;
9) Psicologia scolastica;
10) Storia delle relazioni internazionali;
11) Psicologia dell'età evolutiva;
12) Bibliografia e biblioteconomia;
13) Istituzioni internazionali;
14) Storia delle dottrine politiche;
15) Teoria e storia della traduzione;
16) Storia della scienza e della tecnica;
17) Epistemologia delle scienze umane;
18) Antropologia culturale;
19) Didattica delle lingue;
20) Tecnica dell'organizzazione culturale e scolastica;
21) Storia dell'Inghilterra;
22) Storia della Francia;
23) Storia della Spagna;
24) Storia della Germania;
25) Storia della Russia.

Lo studente deve seguire per tutti i quattro anni l'insegnamento della lingua straniera alla quale intende dedicare i suoi studi, e, per due anni, quello di un'altra delle lingue straniere; egli può, inoltre, seguire, pure per due anni, l'insegnamento di una terza lingua straniera, nel qual caso può diminuire di uno gli insegnamenti complementari.

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere tra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di italiano, una di traduzione latina e una di cultura generale nella lingua straniera nella quale ha approfondito i suoi studi per il conseguimento della laurea.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in quattro delle cinque lingue e letterature straniere fondamentali, negli altri insegnamenti fondamentali ed almeno in tre da lui scelti fra i complementari.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento rientrante nel quadro della civiltà della lingua straniera a corso quadriennale concordato con il professore della materia prescelta tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami.

Art. 19.

Il corso di laurea in lingue e letterature straniere comprende l'istituto linguistico.

Art. 20.

La durata del corso degli studi per il diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari è di tre anni.

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Sono insegnamenti fondamentali:

1) Pedagogia (triennale);

2) Lingua e letteratura italiana (biennale);

3) Lingua e letteratura latina (biennale);

4) Storia romana;

5) Storia medievale;

6) Storia moderna;

7) Geografia (biennale);

8) Storia della filosofia (biennale);

9) Istituzioni di diritto pubblico e legislazione scolastica;

10) Igiene.

È insegnamento complementare:

1) Lingua moderna straniera a scelta (biennale).

Lo studente è tenuto a sostenere due esami annuali da scegliere fra i tre insegnamenti di storia impartiti.

Lo studente deve sostenere una prova scritta di pedagogia, una di italiano e una della lingua straniera prescelta.

Per conseguire il diploma lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e in quello complementare.

Art. 21.

Scuole dirette ai fini speciali

NORMATIVA GENERALE

Nell'ambito dell'Istituto sono istituite le seguenti scuole dirette ai fini speciali:

per assistenti sociali.

Art. 22.

Sono ammessi alle scuole dirette a fini speciali i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in conformità con le disposizioni per l'ammissione ai corsi di laurea, fatto salvo l'eventuale ulteriore requisito di ammissione previsto per le singole scuole, cioé il possesso della specifica qualifica di base.

Il numero massimo degli iscrivibili per ciascuna scuola è determinato dalla normativa specifica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso alla scuola, nei limiti dei posti disponibili, è subordinato al superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi mediante domande a risposte multiple, integrata eventualmente da un colloquio e dalla valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio a disposizione della commissione esaminatrice, dei titoli di studio richiesti per l'ammissione. Le modalità e il programma di tali prove vengono indicate nel bando di concorso per ciascuna scuola. Sono ammessi ai corsi i candidati che in relazione al numero delle iscrizioni disponibili si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. La commissione per l'esame di ammissione è costituita da cinque professori di ruolo designati dal consiglio della scuola.

L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge. I contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, sentito il consiglio della scuola.

Sono organi della scuola il direttore e il consiglio della scuola.

Il direttore ha la responsabilità della scuola. È un professore di ruolo di prima fascia, di norma della scuola. In caso di motivato impedimento dei professori di prima fascia la direzione è affidata a professori di seconda fascia.

Il direttore è eletto dal consiglio della scuola, di cui al successivo undicesimo comma, convoca il consiglio della scuola e lo presiede, ha nell'ambito della conduzione della scuola, le funzioni proprie dei presidenti di consiglio di corso di laurea.

Il direttore promuove, per la stipula attraverso il consiglio di amministrazione ed il relativo presidente, le convenzioni per lo svolgimento delle attività di formazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme dettate per gli istituti dal regolamento di cui all'art. 3 del presente statuto.

Il direttore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Il consiglio della scuola è composto da tutti i docenti di ruolo della scuola e dagli eventuali docenti a contratto, da una rappresentanza di tre studenti eletti secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 e dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82 e dalle altre componenti previste dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80. In ogni caso al consiglio della scuola partecipa anche una rappresentanza dei ricercatori che svolgono attività nella scuola secondo quanto previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il consiglio della scuola ne conduce e coordina le attività con i consigli dei dipartimenti, ove costituiti, e dei professori, inclusi la designazione dei docenti, l'affidamento degli insegnamenti e le eventuali proposte di contratti. In prima istituzione i docenti che costituiscono il consiglio della scuola vengono designati, in rapporto agli insegnamenti da attivare, dal consiglio dei professori.

Lo studente è tenuto a seguire tutti i corsi di lezione e a partecipare a tutte le attività pratiche e alle esercitazioni previste, per ciascun anno di corso, dal manifesto degli studi pubblicato annualmente dal consiglio della scuola nel quadro delle norme più sotto indicate.

La frequenza della scuola è obbligatoria per tutti gli iscritti. Le modalità di accertamento della frequenza sono determinate dal manifesto degli studi.

L'organizzazione didattica della scuola avviene con le modalità e i limiti stabiliti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82; agli studenti della scuola si applicano le disposizioni di legge e di regolamento riguardanti gli studenti universitari ai sensi dell'art. 10 del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 162/82.

Il corso si conclude con un esame di diploma consistente nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 23.

Scuola diretta ai fini speciali per assistenti sociali

NORMATIVA SPECIFICA

Presso l'Istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa» è istituita la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali per la formazione scientifico-professionale a carattere teorico-pratico di operatori nel settore della promozione e sviluppo delle potenzialità di crescita personale e di integrazione sociale.

La scuola rilascia il diploma abilitante all'esercizio della professione di assistente sociale, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14.

La durata del corso degli studi è di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Il numero massimo di iscritti alla scuola è di cinquanta per ciascun anno per un totale di centocinquanta studenti.

Le discipline obbligatorie impartite nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi fondamentali del servizio sociale (annuale);
metodi e tecniche del servizio sociale I;
metodi e tecniche del servizio sociale II;
metodi e tecniche del servizio sociale III;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
ricerca applicata al servizio sociale (biennale con unico esame al termine del biennio);
politica dei servizi sociali (annuale).

Totale esami del gruppo: 8.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);
politica e legislazione sociale (annuale);
psicologia e sociologia della devianza (annuale);
istituzioni di sociologia (annuale);
medicina sociale e igiene (annuale);
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (biennale con unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: 7.

Totale esami discipline obbligatorie: 15.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;
metodi e tecniche del servizio sociale I;
diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;
diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;
medicina sociale e igiene;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;
psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);
istituzioni di sociologia;
ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);
politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;
ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);
programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;
politica dei servizi sociali;
psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie devono essere istituite nella scuola e non possono essere mutuate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;
2) diritto penale;
3) diritto penitenziario;
4) economia politica;
5) igiene mentale e psichiatria;
6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
7) psicologia sociale;
8) sociologia della famiglia;
9) statistica sociale;
10) storia delle istituzioni politiche;
11) sociologia giuridica.

La scuola è tenuta ad offrire almeno quattro discipline opzionali e lo studente ne dovrà scegliere almeno tre.

Le propedeuticità sono le seguenti:
non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»; non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza» se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»; non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

I tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio. La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa.

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, le attività svolte dagli allievi in strutture di servizio sociale, anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, possono essere valutate dal consiglio della scuola ai fini della frequenza e delle attività pratiche, quando tali attività siano attinenti e coerenti con i programmi della scuola.

Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa assegnato almeno sei mesi prima.

Capo IV

PROFESSORI, RICERCATORI E LETTORI

Art. 24.

Gli insegnamenti ufficiali, sono impartiti da professori di ruolo e da professori a contratto di diritto privato ai sensi di quanto di seguito stabilito.

I posti di professori di ruolo dell'Istituto sono determinati dalla tabella *A* annessa al presente statuto.

Alla chiamata dei professori di ruolo ed alla nomina dei professori a contratto provvede il consiglio di amministrazione.

Non possono essere proposti per la chiamata a professori di ruolo docenti che non siano stati vincitori di corrispondente concorso statale.

Possono essere proposti per la nomina a professori a contratto professori di ruolo di altre università, o studiosi cultori della materia.

Contratti di insegnamento possono essere conferiti anche a docenti e studiosi non aventi la cittadinanza italiana.

I contratti di insegnamento hanno durata massima di un anno accademico, e sono rinnovabili; essi non danno luogo a trattamento previdenziale e assistenziale. L'Istituto provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni. Nel contratto vengono determinate la misura e le modalità di corresponsione del compenso.

Art. 25.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si applicano ai professori di ruolo dell'Istituto le norme sullo stato giuridico dei professori universitari di ruolo statale.

Ai professori di ruolo viene assicurato un trattamento economico in misura non inferiore a quello previsto per i professori universitari di ruolo statale.

Agli oneri previdenziali ed all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

Art. 26.

I professori trasferiti dalle università statali o dagli istituti superiori statali entrano in ruolo con l'anzianità maturata alla data del trasferimento, quali professori di ruolo presso le medesime università o istituti.

I professori trasferiti da università o da istituti superiori liberi entrano in ruolo con il trattamento che ad essi spetterebbe se provenissero da università o istituti statali.

Art. 27.

I docenti hanno l'obbligo di presentare entro il mese di luglio al direttore i programmi dei corsi che si propongono di svolgere nell'anno successivo ed il consiglio direttivo deve esaminarli e coordinarli entro il mese di settembre, concordando le eventuali modificazioni.

Art. 28.

I ricercatori collaborano con i professori nella ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarli, ma non a sostituirli, nell'attività didattica.

I posti di ricercatori di ruolo sono determinati dalla tabella *B)* annessa al presente statuto.

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano ai ricercatori di ruolo dell'Istituto la disciplina giuridica ed il trattamento economico previsti per l'omonimo personale statale dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni.

Art. 29.

I lettori di madre lingua straniera sono assunti con contratto di diritto privato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I contratti non potranno protrarsi oltre l'anno accademico per il quale sono stipulati e sono rinnovabili annualmente per non più di cinque anni.

Ai lettori viene corrisposto un trattamento economico nella misura determinata dal consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del consiglio direttivo. I contratti di cui al presente articolo non danno luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale. L'Istituto provvede alla copertura assicurativa privata contro gli infortuni.

Capo V

STUDENTI, ESAMI, TASSE

Art. 30.

Gli studenti hanno l'obbligo di frequentare assiduamente i corsi di insegnamento e le esercitazioni

Art. 31.

Gli esami sono di profitto e di laurea.

Gli esami di profitto sono dati annualmente per singole materie e sono volti ad accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella disciplina sulla quale verte l'esame.

Ulteriori prove scritte di accertamento potranno essere richieste secondo le modalità da stabilirsi dal consiglio dei professori.

Art. 32.

Per gli studenti già forniti di laurea o diploma e per quelli che provengono da altre facoltà, il consiglio dei professori stabilisce, caso per caso, l'anno del corso al quale sono ammessi e l'ordine degli studi da seguire.

Art. 33.

Gli studenti possono predisporre piani di studio diversi da quelli previsti dagli ordinamenti didattici in vigore purché nell'ambito delle discipline effettivamente insegnate e nel numero di insegnamenti stabilito.

I piani di studio come innanzi predisposti sono sottoposti all'approvazione del consiglio dei professori che decide tenuto conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente.

Art. 34.

Le tasse e soprattasse scolastiche sono fisssate nella misura stabilita dalle disposizioni legislative vigenti per le università statali.

Il consiglio di amministrazione può determinare, anno per anno, contributi per i servizi speciali.

Capo VI

PERSONALE NON DOCENTE

Art. 35.

L'istituto si avvale, per il funzionamento dei vari settori ed uffici, di personale di cui alla tabella *C)* annessa al presente statuto.

Il consiglio di amministrazione provvederà con regolamento a disciplinare lo stato giuridico ed il trattamento economico, le modalità di ammissione e l'inquadramento del personale non docente.

Agli oneri previdenziali ed all'assistenza sanitaria si provvede come per legge.

Capo VII

AMMINISTRAZIONE

Art. 36.

L'ente morale Istituto «Suor Grazia Benincasa» mette a disposizione dell'Istituto universitario di magistero «Suor Grazia Benincasa» i locali per attività didattiche, scientifiche e di ricerca siti nel complesso monumentale in

cui ha sede, l'arredamento delle aule di insegnamento e degli uffici amministrativi, i laboratori e le biblioteche Erminia Capocelli, Antonietta Pagliara e Principessa di Strongoli.

La Fondazione «Pagliara» mette a disposizione del predetto Istituto universitario di magistero, per fini di ricerca e didattici, le proprie collezioni di oggetti d'arte e materiale museologico nelle condizioni in cui attualmente si trovano.

L'Istituto universitario di magistero può concorrere alle spese generali sostenute dall'ente promotore Istituto «Suor Orsola Benincasa».

Art. 37.

Il servizio di cassa dell'Istituto è affidato, su motivata deliberazione del consiglio di amministrazione, ad un solido istituto di credito.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

Art. 38.

Nella prima applicazione del presente statuto, sino alla regolare costituzione degli organi di governo, le funzioni ad essi demandate sono esercitate dagli organi in carica al momento dell'approvazione del presente statuto.

Al momento della copertura della dotazione organica relativa al ruolo dei professori di prima e seconda fascia di cui alla tabella *A* allegata al presente statuto sarà data attuazione, previa modifica statutaria, a quanto disposto dall'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Fino alla copertura dei posti in organico del personale non docente e nei limiti di disponibilità del bilancio, l'Istituto potrà chiedere il comando del personale non docente alle dipendenze dell'ente morale «Suor Orsola Benincasa».

La spesa relativa al personale comandato sarà assunta a carico dell'Istituto universitario di magistero «Suor Orsola Benincasa».

TABELLA *A*

POSTI DI RUOLO DEI PROFESSORI

Prima fascia: straordinari e ordinari:

Corso di laurea in materie letterarie.	n. 3
Corso di laurea in pedagogia.	» 3
Corso di laurea in lingue e letterature straniere.	» 4

Seconda fascia: associati:

Corso di laurea in materie letterarie.	n. 4
Corso di laurea in pedagogia	» 4
Corso di laurea in lingue e letterature straniere	» 4
Diploma di vigilanza scolastica.	» 3

TABELLA *B*

POSTO DI RUOLO DEI RICERCATORI

Corso di laurea in materie letterarie.	n. 7
Corso di laurea in pedagogia.	» 7
Corso di laurea in lingue e letterature straniere	» 6

TABELLA *C*

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE NON DOCENTE: AMMINISTRATIVO, DI BIBLIOTECA, TECNICO E AUSILIARIO

Area funzionale amministrativo-contabile

Qualifica	Profilo	Numero dei posti
VIII	Funzionario amministrativo	2
VII	Collaboratore amministrativo	1
VII	Collaboratore contabile.	1
VI	Assistente amministrativo.	2
VI	Assistente contabile	1
V	Operativo amministrativo.	5
IV	Agente amministrativo	10

Area funzionale delle biblioteche

Qualifica	Profilo	Numero dei posti
VII	Collaboratore di biblioteca.	1
VI	Assistente bibliotecario	1

Area funzionale dei servizi generali tecnici ed ausiliari

Gruppo dei servizi tecnici

Qualifica	Profilo	Numero dei posti
IV	Agente degli uffici tecnici	3

Gruppo dei servizi generali ausiliari

Qualifica	Profilo	Numero dei posti
III	Manutentore - bidello - conducente - portiere - custode.	16
II	Usciere	4

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro della pubblica istruzione
GALLONI

Il Ministro del tesoro
AMATO

89A5179

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 novembre 1989.

Determinazione delle date di inizio e di cessazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 1990.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1966, n. 1144, concernente la disciplina dell'ora legale;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1980, n. 270, convertito dalla legge 8 agosto 1980, n. 436, recante modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Vista la legge 22 dicembre 1982, n. 932, recante ulteriori modificazioni alle disposizioni in materia di ora legale;

Considerato che con l'entrata in vigore della legge 9 maggio 1989, n. 168, parte delle competenze in materia di pubblica istruzione sono state trasferite dall'omonimo Ministero a quello, istituito con la legge stessa, dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Ritenuto, in conseguenza, che la proposta di adozione dell'ora legale deve essere concertata anche con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale, del turismo e dello spettacolo e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Dalle ore due del 25 marzo 1990 alle ore tre (legali) del 30 settembre 1990, ora normale è anticipata, a tutti gli effetti, di sessanta minuti primi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 3 novembre 1989

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

BATTAGLIA *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MATTARELLA, *Ministro della pubblica istruzione*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

CARRARO *Ministro del turismo e dello spettacolo*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

89A5180

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 ottobre 1989.

Ricostituzione della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge n. 298 del 6 giugno 1974, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 12 del 4 dicembre 1981, art. 3, che ha istituito una commissione consultiva per il rilascio delle autorizzazioni bilaterali al trasporto di merci su strada;

Visti i decreti ministeriali 2 maggio 1983, 30 novembre 1983, 10 luglio 1984 e 30 novembre 1984, che hanno aggiornato e modificato la composizione della commissione consultiva;

Visto il decreto ministeriale 14 maggio 1985 che ha specificato i compiti della già citata commissione;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 21 marzo 1988, relativo a «Disposizioni concernenti i criteri di rilascio delle autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada»;

Vista l'indisponibilità determinatasi per alcuni membri della commissione a causa o di collocamento a riposo o di assegnazione di nuovi incarichi presso altre amministrazioni;

Ritenuta la necessità di apportare alcune modifiche all'art. 3 del già citato decreto ministeriale 4 dicembre 1981, anche di carattere quantitativo alla composizione della commissione, ai fini di un più sollecito esercizio dei compiti ad essa assegnati;

Considerate le attribuzioni assegnate alla commissione del sopracitato decreto ministeriale n. 82 del 3 febbraio 1988, che inducono a rivisitare i compiti della commissione stessa, onde non duplicare ma chiarificare i compiti medesimi;

Considerata la funzione consultiva della commissione ed altresì la circostanza che per taluni casi, quali quelli previsti dal decreto ministeriale 3 febbraio 1988, essa assume rilievo obbligatorio, sia pure non vincolante per le determinazioni della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Decreta:

Art. 1.

La commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 4 dicembre 1981 è presieduta dal Sottosegretario di Stato on. Giuseppe Santonastaso, o per sua delega dal direttore della Direzione centrale III della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

La commissione è composta da:

il dirigente della divisione 33 della medesima Direzione centrale;

un dirigente del Ministero delle finanze - Direzione generale dogane ed imposte indirette sugli affari;

un dirigente del Ministero del commercio con l'estero;

un dirigente del Ministero dei trasporti - Direzione generale programmazione, organizzazione e coordinamento;

un dirigente dell'Ente delle ferrovie dello Stato;

un rappresentante della A.N.I.T.A. designato dalla Confindustria;

un rappresentante della F.A.I. designato dalla Conftrasporti;

un rappresentante della F.I.T.A. designato dalla Confartigianato;

un rappresentante della F.I.A.P. designato dalla Confapi;

un rappresentante della ANCS-Lega designato dalle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo;

un rappresentante delle Confederazioni sindacali designato da Filt-Cgil/Filt/Cisl/Uiltatep;

un rappresentante designato dalla Confederazione generale italiana del traffico e dei trasporti.

I compiti di segreteria saranno svolti dall'ispettore della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione dott.ssa Gigliola Fiorani ed in caso di sua assenza o impedimento da un'impiegato della divisione 33 - Direzione centrale III - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di volta in volta designato dal presidente.

La commissione viene convocata dal presidente, di sua iniziativa, ovvero su richiesta del Ministro o da almeno sei membri.

La convocazione avverrà con fonogramma, almeno quarantotto ore prima della data fissata per la riunione.

La commissione è validamente costituita con la presenza del presidente e di almeno sei membri.

Art. 2.

Le delibere sono adottate a maggioranza; in caso di parità di voti prevale quella votata dal presidente.

La commissione ha facoltà di ascoltare in via preliminare, esperti in materia di autotrasporto internazionale di merci.

Art. 3.

La commissione svolge i seguenti compiti:

a) esprime i pareri previsti dal decreto ministeriale 3 febbraio 1988, n. 82;

b) esprime pareri su atti o provvedimenti in corso di formazione presso gli organismi comunitari;

c) esprime pareri e formula proposte in materia di formazione di accordi bilaterali sull'autotrasporto internazionale di merci, nonché sulla loro modifica o integrazione;

d) partecipa ai lavori per la formazione di nuovi accordi bilaterali sull'autotrasporto di merci o ai lavori relativi alla loro modifica. Il presidente potrà autorizzare la partecipazione ai predetti lavori a non più di quattro membri della commissione, in rappresentanza degli autotrasportatori;

e) segnala alla Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione le irregolarità di cui abbia conoscenza, relative all'attività di trasporto internazionale;

f) esprime pareri e proposte su tutti gli altri problemi dell'autotrasporto internazionale.

Roma, addì 5 ottobre 1989

Il Ministro: BERNINI

89A5186

DECRETO 5 ottobre 1989.

Modificazioni al decreto ministeriale 5 ottobre 1989 concernente ricostituzione della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto ministeriale n. 2379 con il quale è stato istituito l'osservatorio per il trasporto di merci su strada;

Visto il decreto ministeriale n. 196667 con il quale sono state modificate le attribuzioni della commissione consultiva per l'autotrasporto internazionale di merci, istituita con precedente decreto ministeriale 4 dicembre 1981, n. 12;

Visto l'art. 2 del citato decreto ministeriale n. 2379 e l'art. 1 del citato decreto ministeriale n. 196667 ed in particolar modo la parte concernente la composizione dei predetti organi consultivi;

Considerato che in virtù dei suddetti decreti ministeriali il rappresentante dell'A.N.I.T.A. risulta designato dalla Confindustria;

Considerato, invece, che la suddetta designazione è opportuno che sia integrata prevedendo una designazione congiunta da parte della Confindustria e della Confartigianato;

Ritenuta pertanto la necessità di modificare sul punto i due sopra citati decreti ministeriali;

Decreta:

All'art. 1 del decreto ministeriale n. 196667 del 5 ottobre 1989 ed all'art. 2 del decreto ministeriale n. 2379 del 5 ottobre 1989 le parole «un rappresentante dell'A.N.I.T.A. designato dalla Confindustria» sono sostituite dalle parole «un rappresentante dell'A.N.I.T.A. designato congiuntamente dalla Confindustria e dalla Confartigianato».

Roma, addì 5 ottobre 1989

Il Ministro: BERNINI

89A5187

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 ottobre 1989.

Proroga della scadenza per le rate delle operazioni di credito agrario, a favore delle aziende agricole della regione Sicilia, colpite dalla siccità dell'annata agraria 1988-89.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1956, n. 838, art. 1, e successive modificazioni recate dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n. 198;

Vista la legge 21 luglio 1960, n. 739, art. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, e la legge 25 maggio 1970, n. 364;

Vista la legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti ministeriali n. 1074 del 23 giugno 1989 e n. 1765 del 18 ottobre 1989 con i quali è stato dichiarato il carattere di eccezionalità della siccità verificatasi nell'annata agraria 1988-89 nei territori agricoli delle province di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani;

Vista la nota in data 12 ottobre 1989, con la quale la regione Sicilia chiede che sia concessa agli istituti di credito l'autorizzazione a prorogare le rate in scadenza delle operazioni di credito agrario, ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1966, n. 838, modificato dall'art. 8 della legge 13 maggio 1985, n.198, in considerazione della forte incidenza dei danni sui bilanci economici delle aziende agricole colpite dalla siccità nell'annata agraria 1988-89;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario sono autorizzati a prorogare, per una sola volta e per non più di ventiquattro mesi, con i privilegi previsti dagli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, la scadenza delle rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, effettuate con le aziende agricole danneggiate dalla siccità, ricadenti nei territori della regione Sicilia, che abbiano subito un danno in misura non inferiore alla perdita del 35% del prodotto lordo vendibile.

Possono essere prorogate le rate con scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento, in data posteriore all'evento stesso, relative ad operazioni di credito agrario effettuate anteriormente all'evento.

Art. 2.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate ai sensi del presente decreto, sono assistite da concorso regionale nel pagamento degli interessi ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590.

Art. 3.

Le rate delle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento poste in essere con fondi di anticipazioni dello Stato, dalle regioni e dagli altri enti pubblici sono parimenti prorogabili per una volta sola e per non più di ventiquattro mesi.

Gli istituti ed enti esercenti il credito agrario, abilitati ad operare con detti fondi, sono autorizzati a versare gli importi relativi alle rate prorogate entro trenta giorni dalla scadenza della proroga concessa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 ottobre 1989

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MANNINO

Il Ministro del tesoro
CARLI

89A5185

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 8 settembre 1989.

Delega di attribuzioni del Ministro dei lavori pubblici per atti di competenza dell'Amministrazione ai Sottosegretari di Stato on. dott. Francesco Curci, on. dott. Francesco Nucara e on. avv. Ettore Paganelli.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100;

Decreta:

Art. 1.

I Sottosegretari di Stato per i lavori pubblici, on. dott. Francesco Curci, on. dott. Francesco Nucara e on. avv. Ettore Paganelli, in caso di assenza o impedimento del Ministro, sono delegati a firmare la corrispondenza ed i provvedimenti, in genere di competenza del Ministro dei lavori pubblici, nonché tutti gli atti ed i decreti, compresi quelli concernenti il conferimento, agli aventi diritto, di trattamento di quiescenza.

È fatta eccezione per le leggi e gli atti di Governo che non hanno vigore se non muniti della firma del Ministro, nonché per i provvedimenti relativi a programmi di intervento, per quelli riservati unicamente alla sua firma e per gli affari concernenti gli interventi per la salvaguardia di Venezia, di cui alle leggi 16 aprile 1973, n. 171, 10 marzo 1980, n. 56, e successive modificazioni e integrazioni, e 29 novembre 1984, n. 798.

I Sottosegretari sono, altresì, delegati a partecipare ai lavori parlamentari per le materie di rispettiva competenza, come indicato agli articoli seguenti.

Art. 2.

L'on. dott. Francesco Curci è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro:

a presiedere il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);

a partecipare al Comitato interministeriale per la programmazione economica (C.I.P.E.);

a sovrintendere agli affari di competenza dell'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori.

Art. 3.

L'on. dott. Francesco Nucara è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro:

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale della difesa del suolo;

a sovrintendere agli affari di competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale delle opere marittime;

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale del coordinamento territoriale;

a sovrintendere all'attuazione degli interventi per il Belice di competenza dell'Amministrazione.

Art. 4.

L'on. avv. Ettore Paganelli è delegato, in caso di assenza o di impedimento del Ministro:

a partecipare al Comitato interministeriale prezzi (C.I.P.);

a partecipare al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio;

a presiedere il Comitato per l'edilizia residenziale;

a sovrintendere agli affari di competenza del Segretario generale del Comitato per l'edilizia residenziale;

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale degli affari generali e del personale;

a sovrintendere agli affari di competenza della Direzione generale per l'edilizia statale e dei servizi speciali.

Roma, addì 8 settembre 1989

Il Ministro: PRANDINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1989
Registro n. 9 Lavori pubblici, foglio n. 90

89A5231

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 novembre 1989.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 14%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 2, comma 12, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro gli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 26 per cento a partire dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, addì 7 novembre 1989

Il Ministro del tesoro
CARLI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DONAT CATTIN

89A5182

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 settembre 1989.

Modalità tecniche relative alla effettuazione della lotteria Italia 1989.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 04/81073 del 7 agosto 1989 con il quale è stato disposto l'abbinamento della lotteria Italia 1989 alla manifestazione televisiva denominata «Fantastico», organizzata, nella propria competenza dalla RAI - Radiotelevisione italiana in programma per il periodo dal 7 ottobre 1989 al 6 gennaio 1990;

Considerato che occorre emanare, a norma dell'art. 4 della sopracitata legge 4 agosto 1955, n. 722, le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'attuazione della lotteria Italia 1989;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria Italia 1989, abbinata al programma televisivo «Fantastico», organizzato dalla RAI - Radiotelevisione italiana, avrà inizio il 25 settembre 1989 e concluderà il 6 gennaio 1990.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 38 serie, composte da un milione di unità ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO, AP, AQ, AR, AS, AT, AU.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 4.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno in Roma (Eur) presso la «Sala della Maggioranza» del Ministero delle finanze il giorno 6 gennaio 1990, alle ore 9 con le modalita stabilite dagli articoli 14 e 15 del citato regolamento generale delle lotterie nazionali.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 6 gennaio 1990 come sopra stabilita, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi sei biglietti vincenti con i nomi dei sei films concorrenti finalisti della manifestazione televisiva «Fantastico».

All'abbinamento si procederà nel modo seguente:

In un'urna saranno immessi sei astucci contenenti gli estremi dei primi sei biglietti estratti. In un'altra urna saranno immessi sei astucci contenenti i nomi dei sei films concorrenti finalisti, che saranno resi noti dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Dall'urna dei sei biglietti e da quella dei sei films finalisti, sarà poi estratto contemporaneamente un astuccio. Si avrà così l'abbinamento di un biglietto con un film finalista.

I sei biglietti seguiranno la sorte dei sei films finalisti per l'assegnazione dei primi sei premi secondo la graduatoria comunicata dalla RAI - Radiotelevisione italiana.

Qualora a conclusione della manifestazione televisiva non fosse possibile ottenere una graduatoria di films finalisti atta a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi il cui importo è graduato secondo l'ordine di classifica dei sei films finalisti, i premi rimasti da attribuire saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai films finalisti eventualmente classificati.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria Italia 1989 verrà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di L. 3.000.000.000.

L'entità degli altri premi di prima categoria e il numero e l'entità dei premi delle altre categorie saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria Italia, manifestazione 1989, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 31 dicembre 1989. È data facoltà agli ispettori compartimentali dei Monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti e annullati, nonché dei relativi elaborati statistico-contabili, al comitato generale per i giochi in Roma entro le ore 9 del 3 gennaio 1990.

È consentita inoltre la vendita dei biglietti acquistati a fermo dagli incaricati del collocamento dei biglietti, fino alle ore 9 del giorno 6 gennaio 1990.

Art. 9.

La dott.ssa Maria Teresa Grasso, vice dirigente coordinatore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricata di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

In caso di impedimento di detto funzionario è delegata a sostituirlo la dott.ssa Angela Sansone, vice dirigente amministrativo.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai sensi dell'art. 16 del regolamento generale delle lotterie nazionali.

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 settembre 1989

Il Ministro delle finanze
FORMICA

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti addì 20 ottobre 1989
Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 326

89A5184

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 novembre 1989.

Misure dirette ad accelerare l'approvvigionamento di scorte di materiali occorrenti ai fini di protezione civile. (Ordinanza n. 1820/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Visto il proprio decreto n. 574 in data 5 luglio 1989 con il quale è stata impegnata a favore del Ministero dell'interno la somma di L. 6.000.000.000 per il proseguimento del programma di ricostituzione delle scorte di materiali assistenziali di emergenza;

Ritenuta la necessità di procedere con la massima urgenza alla ricostituzione delle scorte di materiali assistenziali di emergenza di cui sopra è cenno e, quindi, di consentire le procedure più rapide per l'acquisizione dei materiali, evitando ogni causa di ritardo connessa alle procedure ed ai procedimenti anche di controllo;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma, in particolare alla norma di cui all'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2240:

Dispone:

Art. 1.

Per il completamento del programma di ricostituzione delle scorte dei materiali occorrenti ai fini della protezione civile, il Ministero dell'interno è autorizzato ad assumere impegni per un importo complessivo di L. 6.000.000.000.

Art. 2.

Il Ministero dell'interno per l'aggiudicazione delle forniture di cui all'art. 1 è autorizzato a provvedere in deroga alle procedure previste dalla contabilità generale dello Stato e da altre norme relative ai contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni.

I contratti ed i relativi impegni di spesa sono soggetti, in conformità al terzo comma dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547, al controllo successivo della Corte dei conti.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 novembre 1989

Il Ministro: LATTANZIO

89A5195

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Albaredo per San Marco dall'ambito territoriale n. 2, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la ristrutturazione baite alpeggi comunali in alpe Piazza e Lago, da parte del comune di Albaredo per San Marco. (Deliberazione n. IV/45821).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 9 giugno 1939 n 1497 sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal comune di Albaredo per San Marco, per la sistemazione di tre fabbricati rurali danneggiati dalle calamità naturali del 1987, su area ubicata nel comune di Albaredo per San Marco mapp. 2-18, foglio 9 e mapp. 11, foglio 11, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nell'equilibrio tra difesa del territorio e sviluppo di forme di agriturismo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione della scarsa rilevanza dell'opera sull'assetto paesaggistico dell'area

Atteso che si e proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, in quanto il progetto è in armonia con gli obiettivi di tutela ambientale poiché valorizza quegli interventi antropici propri del paesaggio montano;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Albaredo per San Marco, mapp. 2-18, foglio 9 e mapp. 11, foglio 11, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Albaredo per San Marco copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5197

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di riordino con integrazione dei servizi igienici del rifugio «Palù», da parte del sig. Dell'Andrino Giuseppe. (Deliberazione n. IV/45822).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Dell'Andrino Giuseppe, per la realizzazione di riordino con integrazione dei servizi igienici, su area ubicata nel comune di Chiesa Valmalenco, mapp. 12, foglio 9, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 17 aprile 1968, legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *c), d)* e *g)* nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, considerato che l'opera in questione investe tutto il settore turistico della zona, come da deliberazione del C.C. n. 1 del 9 marzo 1989;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'irrilevante incidenza dell'opera sull'aspetto paesaggistico del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, con i quali l'intervento non contrasta;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa Valmalenco, mapp. 12, foglio 9, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa Valmalenco copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5199

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1° agosto 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Chiesa Valmalenco dall'ambito territoriale n. 2, individuata con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di ampliamento rifugio «Capanna Ventina», da parte del sig. Lenatti Diego. (Deliberazione n. IV/45823).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal sig. Lenatti Diego, per la realizzazione dell'ampliamento del rifugio «Capanna Ventina», su area ubicata nel comune di Chiesa Valmalenco, mapp. 12, foglio 20, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1, lettera *c)* e *d)*, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, considerato che l'opera in questione investe tutto il settore turistico del luogo;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'irrilevante incidenza dell'intervento sull'aspetto paesaggistico complessivo dell'area interessata;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico, consistenti in vasto ambito montano con rara presenza di vegetazione e con i quali l'intervento non contrasta;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Chiesa Valmalenco, mapp. 12, foglio 20, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1 della presente deliberazione l'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Chiesa Valmalenco copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 1° agosto 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A5198

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 6 ottobre 1989, n. 601/139/7993.

Sanzioni applicabili alle infrazioni al vigente regolamento di polizia veterinaria.

Agli assessori regionali alla sanità

Al comando generale carabinieri N.A.S.

L'art. 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante le misure per la lotta contro l'afta epizootica e le altre malattie epizootiche degli animali, stabilisce le nuove sanzioni da applicarsi alle infrazioni al vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

La nuova disciplina si applica a tutte le fattispecie contenute nel citato regolamento, con l'eccezione dei casi di inosservanza all'obbligo di denunzia di una malattia infettiva o di violazione di un'ordinanza emanata dall'autorità sanitaria ai sensi dell'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Per corrispondere alle sollecitazioni ed ai quesiti pervenuti ed al fine di favorire l'uniforme applicazione della norma, si ritiene opportuno precisare che la sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma che va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire duemilionicinquecentomila.

L'autorità sanitaria, nel contestare gli addebiti, deve anche, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, avvertire gli interessati della loro possibilità di soddisfare l'obbligazione, entro sessanta giorni dalla notifica, con il pagamento in misura ridotta, consistente nella somma di lire 833.333; esso, in base alla citata normativa, risulta dall'individuazione dell'importo più favorevole, per il trasgressore, tra il terzo del massimo della pena prevista ed il doppio del minimo.

Nell'ipotesi, invece, sopraricordata di mancata denuncia o di non osservanza delle ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dall'autorità sanitaria in presenza di una malattia infettiva e contemplate dal citato art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, si applicherà la più onerosa sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquemilioni; la misura ridotta più favorevole all'interessato risulta essere, anche in questo caso, il terzo del massimo della pena edittale e cioè la somma di L. 1.666.666.

Gli assessorati regionali ed il comando generale in indirizzo sono pregati di portare la presente nota a conoscenza delle unità sanitarie e degli uffici periferici di rispettiva competenza.

p. *Il direttore generale:* FABBROVICH

89A5203

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Riconoscimento del carattere di pubblica calamità ad avversi eventi atmosferici, verificatisi nella provincia di Torino

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1989, registrato alla Corte dei conti il 9 ottobre 1989, registro n. 11 Industria, foglio n. 199, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, è stata riconosciuta, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50 e della legge 15 maggio 1954, n. 234, l'esistenza del carattere di pubblica calamità al nubifragio che nei giorni 3 e 4 agosto 1988 ha colpito nella provincia di Torino i comuni di: Alpignano, Caselette, Caselle Torinese, Collegno, Druento, Pianezza, Pinerolo, Rivalta di Torino, Rivoli, Rosta, San Gillio e Villarbasse.

89A5208

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 1988, su proposta del Ministro dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuno riportate:

Medaglia d'argento

Alla memoria di Silvestro Romeo, il 1° agosto 1983 in Messina. — Senza esitazione e con sprezzo del pericolo, accorreva in soccorso di un operaio travolto, all'interno di uno scavo, da una massa franosa. Nel tentativo veniva però anch'egli investito da uno smottamento di terreno, rimanendo sepolto. Immolava così la sua giovane vita ai più nobili ideali di generoso altruismo e umana solidarietà.

Medaglie di bronzo

Cosimo Carella, il 23 settembre 1986 in Brindisi. — Incurante del pericolo e con abnegazione non comune, si introduceva in un appartamento in fiamme e bloccava la valvola di una bombola di gas, scongiurando, così, più gravi conseguenze per gli occupanti.

Carabiniere Michele Umana, il 24 gennaio 1987 in Palmi (Reggio Calabria). — Libero dal servizio, in occasione di incendio in abitazione privata, con grave rischio personale e non comune dedizione al dovere, si introduceva nei locali invasi dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo un'anziana donna già ustionata ed a portare all'esterno un contenitore di gas, scongiurando, così, più gravi conseguenze.

Finanziere Pietro Anania, il 22 maggio 1987 in Roma. — Libero dal servizio, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, si poneva all'inseguimento di un giovane che aveva poco prima perpetrato una rapina. Benché ferito con un coltello dal malvivente, riusciva a disarmarlo e a trattenerlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine.

89A5202

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Il Ministero dell'interno, con decreto ministeriale 6 giugno 1987, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 7 della legge 2 gennaio 1958, n. 13, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al valor civile per le azioni coraggiose sottoindicate:

Giuseppe Vianelli, il 30 settembre 1986 in Castelvero di Piovà Massaia (Asti). — Richiamato da invocazioni di aiuto, metteva in fuga un alano che aveva assalito una donna tentando di sbranarla.

Giuseppe Spricigo, il 25 settembre 1986 in Visnadello di Spresiano (Treviso). — Con pronta determinazione, si tuffava nelle gelide acque di un canale per soccorrere un uomo cadutovi a bordo della propria autovettura, riuscendo a trarlo in salvo.

Appuntato della Guardia di finanza Salvatore Lorefice, il 3 settembre 1986 in Mantello (Sondrio). — Richiamato da invocazioni di aiuto, senza esitazione s'introduceva in un appartamento in fiamme per soccorrere una donna ed un bambino, riuscendo, dopo notevoli difficoltà, a trarli in salvo e a domare le fiamme.

Giovanni Borrelli, il 5 luglio 1985 in Casamicciola Terme (Napoli). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si tuffava in mare per soccorrere due donne cadutevi a bordo di un'autovettura. Dopo aver tratto in salvo, insieme a due animosi, una di esse, si immergeva di nuovo nelle acque riuscendo a portare in superficie anche l'altra donna in procinto di annegare.

Fedele Fricchione e Mario De Simone, il 5 luglio 1985 in Casamicciola Terme (Napoli). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si lanciava unitamente a due animosi nelle acque del mare per soccorrere due donne cadutevi a bordo di un'autovettura, riuscendo a trarre in salvo una delle due sventurate.

89A5203

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia Tre Torri, in Bari

Con decreto ministeriale 25 ottobre 1989 i poteri conferiti al dott. Nicola Derasmo, commissario governativo della società cooperativa edilizia Tre Torri, con sede in Bari, sono stati prorogati fino al 25 aprile 1990.

89A5206

Determinazione delle classi iniziali di contribuzione e delle corrispondenti retribuzioni imponibili per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto, operanti nelle province di Pesaro e Ravenna.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1989, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Pesaro:

facchinaggio svolto nel comune di Fano (Pesaro): 48ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 1.337.000 mensili.

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1989, avente decorrenza dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di pubblicazione del presente avviso, ai fini dell'applicazione dei contributi dovuti per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti, gestita dall'Istituto della previdenza sociale, per i lavoratori soci di società cooperative e di organismi di fatto operanti nella provincia appresso indicata, la classe iniziale di contribuzione e la corrispondente retribuzione imponibile sono così determinate:

Provincia di Ravenna:

pulizie industriali: 37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili;

vigilanza e guardiania privata in genere: 37ª classe iniziale di contribuzione con corrispondente retribuzione imponibile di L. 889.000 mensili.

89A5207

MINISTERO DEL TESORO

N. 214

Corso dei cambi del 6 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1357,250	1357,250	1357,50	1357,250	1357,25	1357,25	1356,810	1357,250	1357,250	1357,25
Marco tedesco	732,780	732,780	733,50	732,780	732,780	732,78	733,020	732,780	732,780	732,38
Franco francese	216,140	216,140	215,95	216,140	216,140	216,14	216,140	216,140	216,140	216,14
Lira sterlina	2135,500	2135,500	2132,10	2135,500	2135,50	2135,50	2136,400	2135,500	2135,500	2135,50
Fiorino olandese	649,260	649,260	649,50	649,260	649,260	649,26	649,250	649,260	649,260	649,26
Franco belga	34,922	34,922	34,93	34,922	34,922	34,92	34,923	34,922	34,922	34,92
Peseta spagnola	11,593	11,593	11,58	11,593	11,593	11,59	11,597	11,593	11,593	11,59
Corona danese	188,760	188,760	189,80	188,760	188,760	188,76	188,770	188,760	188,760	188,76
Lira irlandese	1945,600	1945,600	1948 —	1945,600	1945,60	1945,50	1945,900	1945,600	1945,600	—
Dracma greca	8,183	8,183	8,20	8,183	—	—	8,180	8,183	8,183	—
Escudo portoghese	8,559	8,559	8,56	8,559	8,559	8,55	8,561	8,559	8,559	8,55
E.C.U.	1502,750	1502,750	1503,50	1502,750	1502,75	1502,75	1502,920	1502,750	1502,750	1502,75
Dollaro canadese	1157,700	1157,700	1159 —	1157,700	1157,70	1157,70	1157,900	1157,700	1157,700	1157,70
Yen giapponese	9,437	9,437	9,45	9,437	9,437	9,43	9,437	9,437	9,437	9,43
Franco svizzero	834,450	834,450	835,95	834,450	834,450	834,45	834,490	834,450	834,450	834,45
Scellino austriaco	104,043	104,043	104,15	104,043	104,043	104,04	104,044	104,043	104,043	104,04
Corona norvegese	195,400	195,400	195,50	195,400	195,400	195,40	195,490	195,400	195,400	195,40
Corona svedese	210,700	210,700	211,10	210,700	210,70	210,70	210,700	210,700	210,700	210,70
Marco finlandese	316,600	316,600	317	316,600	316,600	316,60	316,440	316,600	316,600	—
Dollaro australiano	1060,400	1060,400	1061 —	1060,100	1060,40	1060,40	1060,250	1060,400	1060,400	1060,10

Media dei titoli del 6 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,225
» » » 22- 6-1987/91	89,200
» » » 18- 3-1987/94	73,375
» » » 21- 4-1987/94	73,100
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-1-1988/96	92,250
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1-1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	98,075
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,750
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,225
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,950

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,575
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,650
» » » » 18- 9-1985/90	99,550
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,100
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,075
» » » » 17- 1-1986/91	99,650
» » » » 1- 2-1984/91	100,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,375
» » » »	1- 5-1984/91	100,550
» » » »	1- 6-1984/91	100,525
» » » »	1- 7-1984/91	100,250
» » » »	1- 8-1984/91	99,950
» » » »	1- 9-1984/91	99,900
» » » »	1-10-1984/91	100,125
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,025
» » » »	1- 1-1985/92	99,775
» » » »	1- 2-1985/92	98,425
» » » »	18- 4-1986/92	98 —
» » » »	19- 5-1986/92	97,300
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,825
» » » »	1-11-1987/92	97,875
» » » »	1-12-1987/92	97,825
» » » »	1- 1-1988/93	97,150
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,075
» » » »	1- 5-1988/93	98,125
» » » »	1- 6-1988/93	98,425
» » » »	18- 6-1986/93	95,950
» » » »	1- 7-1988/93	98,300
» » » »	17- 7-1986/93	95,825
» » » »	1- 8-1988/93	98,050
» » » »	19- 8-1986/93	95,075
» » » »	1- 9-1988/93	97,500
» » » »	18- 9-1986/93	95,225
» » » »	1-10-1988/93	97,650
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	1-11-1988/93	98,125
» » » »	18-11-1986/93	96,725
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,475
» » » »	1- 2-1989/94	97,150
» » » »	1- 3-1989/94	96,900
» » » »	15- 3-1989/94	96,725
» » » »	1- 4-1989/94	96,850
» » » »	1-10-1987/94	97,600
» » » »	1- 2-1985/95	96,250
» » » »	1- 3-1985/95	93,050
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	92,925
» » » »	1- 6-1985/95	93,050
» » » »	1- 7-1985/95	94,250
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,625
» » » »	1-10-1985/95	94,575
» » » »	1-11-1985/95	95 —
» » » »	1-12-1985/95	94,800
» » » »	1- 1-1986/96	94,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,550
» » » »	1- 2-1986/96	94,300
» » » »	1- 3-1986/96	93,275
» » » »	1- 4-1986/96	92,925
» » » »	1- 5-1986/96	93,050
» » » »	1- 6-1986/96	94 —
» » » »	1- 7-1986/96	93,850
» » » »	1- 8-1986/96	93,150
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,275
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	94,150
» » » »	1- 1-1987/97	93,575
» » » »	1- 2-1987/97	93,150
» » » »	18- 2-1987/97	93,125
» » » »	1- 3-1987/97	93,225
» » » »	1- 4-1987/97	92,450
» » » »	1- 5-1987/97	93,150
» » » »	1- 6-1987/97	93,675
» » » »	1- 7-1987/97	93,450
» » » »	1- 8-1987/97	93,175
» » » »	1- 9-1987/97	95,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,100
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,275
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,300
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,100
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,325
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,125
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,825
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,050
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,250
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,025
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99 —
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,875
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,375
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,225
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,725
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,925
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,700
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,800
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,700
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	97,600
» » »	11,50%	1-10-1990	98,925
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,800
» » »	9,25%	1-11-1990	97,600
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,725
» » »	11,50%	1-11-1991	97,200
» » »	11,50%	1-12-1991	97,375
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,075
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,900
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,775
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,925
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,950
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,250
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,750
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,850
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,825
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,925
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,725
» » »	12,50%	1-10-1992	97,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,575
» » »	12,50%	1-11-1993	96,700
» » »	12,50%	17-11-1993	96,875
» » »	12,50%	1- 1-1994	97 —

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100 —
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	100,850
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	101,750
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,450
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95,250
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,575
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,800
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,650
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,775
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,300
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	94,500
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95,125
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,850
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,350
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,275
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,825
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,450

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M06119

N. 215

Corso dei cambi del 7 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1350 —	1350 —	1350,25	1350 —	1350 —	1350 —	1349,790	1350 —	1350 —	1350 —
Marco tedesco	731,330	731,330	731 —	731,330	731,330	731,33	731,190	731,330	731,330	731,33
Franco francese	215,620	215,620	214,95	215,620	215,620	215,62	215,630	215,620	215,620	215,62
Lira sterlina	2134,300	2134,300	2136 —	2134,300	2134,300	2134,30	2134,900	2134,300	2134,300	2134,30
Fiorino olandese	647,940	647,940	648 —	647,940	647,940	647,94	647,900	647,940	647,940	647,94
Franco belga	34,866	34,866	34,895	34,866	34,866	34,86	34,876	34,866	34,866	34,860
Peseta spagnola	11,593	11,593	11,59	11,593	11,593	11,59	11,591	11,593	11,593	11,59
Corona danese	188,500	188,500	188,50	188,500	188,500	188,50	188,490	188,500	188,500	188,50
Lira irlandese	1942,900	1942,900	1943 —	1942,900	1942,900	1942,90	1942,900	1942,900	1942,900	—
Dracma greca	8,168	8,168	8,15	8,168	—	—	8,162	8,168	8,168	—
Escudo portoghese	8,549	8,549	8,56	8,549	8,549	8,540	8,550	8,549	8,549	8,54
E.C.U.	1502,400	1502,400	1502,92	1502,400	1502,400	1502,40	1502,050	1502,400	1502,400	1502,40
Dollaro canadese	1152,150	1152,150	1153 —	1152,150	1152,150	1152,15	1152,300	1152,150	1152,150	1152,15
Yen giapponese	9,416	9,416	9,41	9,416	9,416	9,41	9,414	9,416	9,416	9,41
Franco svizzero	833,490	833,490	833,50	833,490	833,490	833,49	833,400	833,490	833,490	833,49
Scellino austriaco	103,885	103,885	103,90	103,885	103,885	103,88	103,900	103,885	103,885	103,88
Corona norvegese	195,220	195,220	195,40	195,220	195,220	195,22	195,220	195,220	195,220	195,22
Corona svedese	210,420	210,420	210,50	210,420	210,420	210,42	210,430	210,420	210,420	210,42
Marco finlandese	316,150	316,150	316,50	316,150	316,150	316,15	316,150	316,150	316,150	
Dollaro australiano	1057,500	1057,500	1057 —	1057,500	1057,500	1057,50	1057 —	1057,500	1057,500	1057,50

Media dei titoli del 7 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	89,375
» » » 22- 6-1987/91	89,625
» » » 18- 3-1987/94	73,375
» » » 21- 4-1987/94	73,200
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	92,275
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,725
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,175
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,575
» » » TR 2,5% 1983/93	85,125
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,850
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,675
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,175
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,900
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,675
» » » » 1- 2-1984/91	100,900
» » » » 18- 2-1986/91	99,525
» » » » 1- 3-1984/91	100,175
» » » » 18- 3-1986/91	99,475

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100,450
» » » »	1- 5-1984/91	100,625
» » » »	1- 6-1984/91	100,575
» » » »	1- 7-1984/91	100,250
» » » »	1- 8-1984/91	99,950
» » » »	1- 9-1984/91	99,925
» » » »	1-10-1984/91	100,150
» » » »	1-11-1984/91	100,300
» » » »	1-12-1984/91	100,050
» » » »	1- 1-1985/92	99,775
» » » »	1- 2-1985/92	98,525
» » » »	18- 4-1986/92	98 —
» » » »	19- 5-1986/92	97,300
» » » »	20- 7-1987/92	97,775
» » » »	19- 8-1987/92	97,825
» » » »	1-11-1987/92	97,900
» » » »	1-12-1987/92	97,825
» » » »	1- 1-1988/93	97,175
» » » »	1- 2-1988/93	96,875
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,175
» » » »	1- 5-1988/93	98,125
» » » »	1- 6-1988/93	98,475
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	1- 7-1988/93	98,325
» » » »	17- 7-1986/93	95,825
» » » »	1- 8-1988/93	98,100
» » » »	19- 8-1986/93	95,025
» » » »	1- 9-1988/93	97,525
» » » »	18- 9-1986/93	95,175
» » » »	1-10-1988/93	97,650
» » » »	20-10-1986/93	96,025
» » » »	1-11-1988/93	98,125
» » » »	18-11-1986/93	96,725
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,525
» » » »	1- 2-1989/94	97,100
» » » »	1- 3-1989/94	96,875
» » » »	15- 3-1989/94	96,725
» » » »	1- 4-1989/94	96,375
» » » »	1-10-1987/94	97,575
» » » »	1- 2-1985/95	96,275
» » » »	1- 3-1985/95	93,075
» » » »	1- 4-1985/95	92,900
» » » »	1- 5-1985/95	92,975
» » » »	1- 6-1985/95	93,075
» » » »	1- 7-1985/95	94,325
» » » »	1- 8-1985/95	93,900
» » » »	1- 9-1985/95	93,675
» » » »	1-10-1985/95	94,625
» » » »	1-11-1985/95	95 —
» » » »	1-12-1985/95	94,875
» » » »	1- 1-1986/96	94,950
» » » »	1- 1-1986/96 II	96,450
» » » »	1- 2-1986/96	94,325
» » » »	1- 3-1986/96	93,300
» » » »	1- 4-1986/96	92,925
» » » »	1- 5-1986/96	93,100
» » » »	1- 6-1986/96	93,975
» » » »	1- 7-1986/96	93,775
» » » »	1- 8-1986/96	93,125
» » » »	1- 9-1986/96	93,275
» » » »	1-10-1986/96	93,300
» » » »	1-11-1986/96	93,575
» » » »	1-12-1986/96	94,125
» » » »	1- 1-1987/97	93,575
» » » »	1- 2-1987/97	93,200
» » » »	18- 2-1987/97	93,175
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,475
» » » »	1- 5-1987/97	93,175
» » » »	1- 6-1987/97	93,700
» » » »	1- 7-1987/97	93,650
» » » »	1- 8-1987/97	93,150
» » » »	1- 9-1987/97	95,975

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9,25%	1- 1-1990	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1990	100,025
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,250
» » »	12,50%	1- 2-1990	100,300
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,075
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,200
» » »	12,50%	1- 3-1990	100,375
» » »	10,50%	15- 3-1990	99,125
» » »	9,15%	1- 4-1990	98,850
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,050
» » »	12,00%	1- 4-1990	100,150
» » »	10,50%	15- 4-1990	99,025
» » »	9,15%	1- 5-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,775
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	99 —
» » »	10,50%	18- 5-1990	98,875
» » »	9,15%	1- 6-1990	98,400
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,250
» » »	10,50%	16- 6-1990	98,600
» » »	9,50%	1- 7-1990	98,775
» » »	10,50%	1- 7-1990	98,925
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,725
» » »	9,50%	1- 8-1990	98,600
» » »	10,50%	1- 8-1990	98,775
» » »	11,00%	1- 8-1990	98,625
» » »	9,25%	1- 9-1990	98,225
» » »	11,25%	1- 9-1990	98,700
» » »	11,50%	1- 9-1990	98,750
» » »	9,25%	1-10-1990	97,600
» » »	11,50%	1-10-1990	98,875
» » »	11,50%	1-10-1990 B	98,825
» » »	9,25%	1-11-1990	97,625
» » »	9,25%	1-12-1990	97,350
» » »	12,50%	1- 3-1991	101,675
» » »	11,50%	1-11-1991	97,175
» » »	11,50%	1-12-1991	97,350
» » »	9,25%	1- 1-1992	94,100
» » »	9,25%	1- 2-1992	93,725
» » »	11,00%	1- 2-1992	95,725
» » »	9,15%	1- 3-1992	93,975
» » »	12,50%	1- 3-1992	97,775
» » »	9,15%	1- 4-1992	93,925
» » »	11,00%	1- 4-1992	95,225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,750
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,600
» » »	9,15%	1- 5-1992	93,775
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,875
» » »	12,50%	1- 5-1992	97,725
» » »	9,15%	1- 6-1992	93,900
» » »	10,50%	1- 7-1992	96,150
» » »	11,50%	1- 7-1992	95,950
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	97,775
» » »	12,50%	1-10-1992	97,650
» » »	12,50%	1- 2-1993	97,625
» » »	12,50%	1-11-1993	96,700
» » »	12,50%	17-11-1993	96,925
» » »	12,50%	1- 1-1994	97,025

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100 —
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	101,025
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102 —
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96,500
» » » »	21- 3-1988/92	8,50%	95 —
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95,300
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	95,050
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101,200
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,825
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,200
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	95,100
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	96,475
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,950
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	95 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,300
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	95 —
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	94,450
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	90,300
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	88,850

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M07119

N. 216

Corso dei cambi dell'8 novembre 1989 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1345,500	1345,500	1345,50	1345,500	1345,500	1345,50	1345,390	1345,500	1345,500	1345,50
Marco tedesco	730,500	730,500	731 —	730,500	730,500	730,50	730,600	730,500	730,500	730,50
Franco francese	215,560	215,560	215,60	215,560	215,560	215,56	215,500	215,560	215,560	215,56
Lira sterlina	2135 —	2135 —	2136 —	2135 —	2135 —	2135 —	2134,850	2135 —	2135 —	2135 —
Fiorino olandese	647,300	647,300	647,75	647,300	647,300	647,30	647,250	647,300	647,300	647,30
Franco belga	34,847	34,847	34,85	34,847	34,847	34,84	34,847	34,847	34,847	34,87
Peseta spagnola	11,582	11,582	11,59	11,582	11,582	11,58	11,581	11,582	11,582	11,58
Corona danese	188,350	188,350	188,50	188,350	188,350	188,35	188,330	188,350	188,350	188,35
Lira irlandese	1940,400	1940,400	1941 —	1940,400	1940,400	1940,40	1940,900	1940,400	1940,400	—
Dracma greca	8,155	8,155	8,15	8,155	—	—	8,154	8,155	8,155	—
Escudo portoghese	8,543	8,543	8,54	8,543	8,543	8,54	8,541	8,543	8,543	8,54
E.C.U.	1501,300	1501,300	1500,50	1501,300	1501,300	1501,30	1501,400	1501,300	1501,300	1501,30
Dollaro canadese	1151,400	1151,400	1151 —	1151,400	1151,400	1151,40	1151,500	1151,400	1151,400	1151,40
Yen giapponese	9,410	9,410	9,39	9,410	9,410	9,41	9,410	9,410	9,410	9,41
Franco svizzero	833,080	833,080	833,28	833,080	833,080	833,08	833,200	833,080	833,080	833,08
Scellino austriaco	103,770	103,770	103,80	103,770	103,770	103,77	103,758	103,770	103,770	103,77
Corona norvegese	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —	195 —	194,980	195 —	195 —	195 —
Corona svedese	210,080	210,080	210 —	210,080	210,080	210,080	210,100	210,080	210,080	210,08
Marco finlandese	316,100	316,100	316,25	316,100	316,100	316,10	316,000	316,100	316,100	...
Dollaro australiano	1057,700	1057,700	1057 —	1057,700	1057,700	1057,70	1057,500	1057,700	1057,700	1057,50

Media dei titoli dell'8 novembre 1989

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	73,625
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	105 —
» 9% » » 1976-91	101 —
» 10% » » 1977-92	100,550
» 12% (Beni Esteri 1980)	104,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,300
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	91,175
» » » 22- 6-1987/91	89,850
» » » 18- 3-1987/94	73,475
» » » 21- 4-1987/94	73,250
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1-1-1988/96	92,275
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,275
» » » 11% 1- 1-1987/92	97,875
» » » 10% 18- 4-1987/92	94,775
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	94,125
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	90,625
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,025
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	103,975
Certificati di credito del Tesoro 8,50% 18- 9-1987/93	91,575
» » » TR 2,5% 1983/93	—
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,825
» » » » 16- 8-1985/90	99,750
» » » » 18- 9-1985/90	99,575
» » » » 18-10-1985/90	99,900
» » » » 1-11-1983/90	101,125
» » » » 18-11-1985/90	99,925
» » » » 1-12-1983/90	101,250
» » » » 18-12-1985/90	99,950
» » » » 1- 1-1984/91	101,150
» » » » 17- 1-1986/91	99,725
» » » » 1- 2-1984/91	100,925
» » » » 18- 2-1986/91	99,500
» » » » 1- 3-1984/91	100,125
» » » » 18- 3-1986/91	99,500

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 4-1984/91	100.450
» » » »	1- 5-1984/91	100,600
» » » »	1- 6-1984/91	100.600
» » » »	1- 7-1984/91	100.275
» » » »	1- 8-1984/91	99,975
» » » »	1- 9-1984/91	99,925
» » » »	1-10-1984/91	100.125
» » » »	1-11-1984/91	100.300
» » » »	1-12-1984/91	100.050
» » » »	1- 1-1985/92	99.800
» » » »	1- 2-1985/92	98,675
» » » »	18- 4-1986/92	97,975
» » » »	19- 5-1986/92	97,325
» » » »	20- 7-1987/92	97,750
» » » »	19- 8-1987/92	97,900
» » » »	1-11-1987/92	97,875
» » » »	1-12-1987/92	97,825
» » » »	1- 1-1988/93	97,125
» » » »	1- 2-1988/93	96,900
» » » »	1- 3-1988/93	96,825
» » » »	1- 4-1988/93	97,200
» » » »	1- 5-1988/93	98,125
» » » »	1- 6-1988/93	98.500
» » » »	18- 6-1986/93	95,925
» » » »	1- 7-1988/93	98,325
» » » »	17- 7-1986/93	95,800
» » » »	1- 8-1988/93	98,100
» » » »	19- 8-1986/93	94,950
» » » »	1- 9-1988/93	97.475
» » » »	18- 9-1986/93	95,075
» » » »	1-10-1988/93	97,675
» » » »	20-10-1986/93	96 —
» » » »	1-11-1988/93	98,075
» » » »	18-11-1986/93	96,725
» » » »	19-12-1986/93	96,350
» » » »	1- 1-1989/94	97,550
» » » »	1- 2-1989/94	97,125
» » » »	1- 3-1989/94	96.900
» » » »	15- 3-1989/94	96,725
» » » »	1- 4-1989/94	96,500
» » » »	1-10-1987/94	97,475
» » » »	1- 2-1985/95	96,300
» » » »	1- 3-1985/95	93,100
» » » »	1- 4-1985/95	92,850
» » » »	1- 5-1985/95	92,975
» » » »	1- 6-1985/95	93,075
» » » »	1- 7-1985/95	94,375
» » » »	1- 8-1985/95	93,800
» » » »	1- 9-1985/95	93,625
» » » »	1-10-1985/95	94,625
» » » »	1-11-1985/95	94,975
» » » »	1-12-1985/95	94,900
» » » »	1- 1-1986/96	94,900
» » » »	1- 1-1986/96 II	96.425
» » » »	1- 2-1986/96	94,300
» » » »	1- 3-1986/96	93,350
» » » »	1- 4-1986/96	92,925
» » » »	1- 5-1986/96	93,075
» » » »	1- 6-1986/96	93,975
» » » »	1- 7-1986/96	93,700
» » » »	1- 8-1986/96	93,175
» » » »	1- 9-1986/96	93,250
» » » »	1-10-1986/96	93,300
» » » »	1-11-1986/96	93.600
» » » »	1-12-1986/96	94.125
» » » »	1- 1-1987/97	93.575
» » » »	1- 2-1987/97	93,250
» » » »	18- 2-1987/97	93,225
» » » »	1- 3-1987/97	93,250
» » » »	1- 4-1987/97	92,475
» » » »	1- 5-1987/97	93,150
» » » »	1- 6-1987/97	93,725
» » » »	1- 7-1987/97	93,775
» » » »	1- 8-1987/97	93,125
» » » »	1- 9-1987/97	96 —

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	9.25%	1- 1-1990	99.425
» » »	12.50%	1- 1-1990	100.025
» » »	9,25%	1- 2-1990	99,250
» » »	12.50%	1- 2-1990	100.275
» » »	9,15%	1- 3-1990	99,075
» » »	10,50%	1- 3-1990	99,175
» » »	12,50%	1- 3-1990	100.350
» » »	10,50%	15- 3-1990	99.100
» » »	9,15%	1- 4-1990	98.825
» » »	10,50%	1- 4-1990	99,050
» » »	12.00%	1- 4-1990	100,050
» » »	10.50%	15- 4-1990	99 —
» » »	9,15%	1- 5-1990	98.800
» » »	10,50%	1- 5-1990 Q	99,700
» » »	10,50%	1- 5-1990 B	98,975
» » »	10.50%	18- 5-1990	98.900
» » »	9.15%	1- 6-1990	98,425
» » »	10,00%	1- 6-1990	99,275
» » »	10,50%	16- 6-1990	98.625
» » »	9,50%	1- 7-1990	98.725
» » »	10.50%	1- 7-1990	98.875
» » »	11,00%	1- 7-1990	98,725
» » »	9.50%	1- 8-1990	98.600
» » »	10.50%	1- 8-1990	98,775
» » »	11.00%	1- 8-1990	98.625
» » »	9.25%	1- 9-1990	98.225
» » »	11.25%	1- 9-1990	98.675
» » »	11.50%	1- 9-1990	98.750
» » »	9,25%	1-10-1990	97.625
» » »	11,50%	1-10-1990	98.875
» » »	11.50%	1-10-1990 B	98.825
» » »	9.25%	1-11-1990	97.625
» » »	9.25%	1-12-1990	97.400
» » »	12.50%	1- 3-1991	101.650
» » »	11.50%	1-11-1991	97.175
» » »	11,50%	1-12-1991	97.200
» » »	9,25%	1- 1-1992	94.050
» » »	9.25%	1- 2-1992	93.575
» » »	11.00%	1- 2-1992	95,650
» » »	9.15%	1- 3-1992	93.850
» » »	12,50%	1- 3-1992	97.725
» » »	9,15%	1- 4-1992	93.750
» » »	11,00%	1- 4-1992	95.225
» » »	12,50%	1- 4-1992	97,725
» » »	12,50%	18- 4-1992	97,550
» » »	9.15%	1- 5-1992	93.600
» » »	11,00%	1- 5-1992	94,950
» » »	12,50%	1- 5-1992	97.650
» » »	9.15%	1- 6-1992	93,700
» » »	10,50%	1- 7-1992	96.150
» » »	11,50%	1- 7-1992	95.925
» » »	11,50%	1- 8-1992	95,800
» » »	12,50%	1- 9-1992	97.725
» » »	12,50%	1-10-1992	97,575
» » »	12,50%	1- 2-1993	97.650
» » »	12.50%	1-11-1993	96.750
» » »	12,50%	17-11-1993	96.975
» » »	12.50%	1- 1-1994	97,050

Titolo	Emissione	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1982/89	13%	100 —
» » » »	20-10-1983/90	11,50%	100.750
» » » »	16- 7-1984/91	11,25%	102.100
» » » »	21- 9-1987/91	8,75%	96.400
» » » »	21- 3-1988/92	8.50%	94.650
» » » »	26- 4-1988/92	8,50%	95 —
» » » »	25- 5-1988/92	8,50%	94.475
» » » »	22-11-1984/92	10,50%	101.150
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,750
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99.100
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,150
» » » »	25- 7-1988/93	8.75%	94.450
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	95.100
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	93,050
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	96,450
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	95,150
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	94,650
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	96,275
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	88,800
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	90,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

89M08119

MINISTERO DELLE FINANZE

Sospensione della riscossione di imposte dirette erariali dovute dalla società «Industria delle poltrone Pizzetti» S.r.l., in Roma

Con decreto ministeriale 18 settembre 1989 la riscossione del carico tributario di L. 427.392.380 dovuto dalla società «Industria della poltrona Pizzetti» S.r.l. è stata sospesa ai sensi del terzultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, introdotto dall'art. 4 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, per un periodo di dodici mesi, a decorrere dalla data del decreto stesso. L'intendenza di finanza di Roma nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 introdotto dal medesimo art. 4 della legge n. 46. L'esattore, in via cautelare, manterrà in vita gli atti esecutivi posti in essere sui beni immobili e strumentali della sopramenzionata società, la quale, comunque, dovrà prestare idonea garanzia anche fidejussoria, per la eventuale parte del credito erariale non tutelato dai predetti atti esecutivi. La sospensione sarà revocata con successivo decreto ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa o venga a manifestarsi fondato pericolo per la riscossione.

89A5204

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile nel comune di Lumarzo

Con D.A. n. 2470 del 23 ottobre 1989 è stato trasferito dal demanio al patrimonio disponibile di questa Azienda di un reliquato stradale sito al km 29+200 in fregio alla s.s. n. 225 «Fontanabuona» ed identificato presso il catasto terreni del comune di Lumarzo (Genova) al foglio 36, mappali numeri 210 porzione, 306, 307, 308, 309 porzione, 310, 311, 476 porzione, 560 e 314 porzione per una superificie complessiva di mq 1897.

89A5209

REGIONE VALLE D'AOSTA

Approvazione, con modificazioni, del piano regolatore generale e del regolamento edilizio del comune di Cogne

Con deliberazione della giunta regionale n. 7912 del 25 agosto 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono stati approvati, con modificazioni, il piano regolatore generale ed il regolamento edilizio del comune di Cogne (Aosta) adottati con deliberazione consiliare n. 23 del 14 marzo 1983.

Copia di detta deliberazione e del piano, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A5227

Varianti al piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Morgex

Con deliberazione della giunta regionale n. 8201 del 1° settembre 1989, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, è stata approvata la variante al vigente piano regolatore generale e al regolamento edilizio del comune di Morgex (Aosta) adottati con deliberazione consiliare n. 144 del 26 luglio 1982, integrata con le deliberazioni del consiglio comunale n. 57 dell'11 marzo 1983 e n. 311 del 15 dicembre 1988.

Copia di detta deliberazione e della variante, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

89A5228

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Bari

Con deliberazione n. 3863 del 1° agosto 1989 (esecutiva ai sensi di legge) la giunta regionale pugliese ha deliberato di approvare la variante al piano regolatore generale, adottato dal comune di Bari con la delibera di C.C. n. 183 del 16 gennaio 1987, per la tutela della area archeologica in località «Scamuso» della frazione di Torre a Mare.

89A5210

REGIONE SARDEGNA

Varianti al piano regolatore generale dei comuni di San Gavino e Villacidro

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze e urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1328/U del 13 ottobre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di San Gavino (Cagliari), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 239 del 16 luglio 1987.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

Il coordinatore del servizio urbanistica dell'assessorato enti locali, finanze e urbanistica, visto l'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni, rende noto che con decreto dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, n. 1325/U del 13 ottobre 1989 è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Villacidro (Cagliari), adottata con deliberazione del consiglio comunale n. 103 del 30 marzo 1988.

Copia di tale delibera e gli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni.

89A5211

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di un immobile nel comune catastale di Trento

Con deliberazione n. 10943 del 22 settembre 1989 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria 153/3 comune catastale di Trento dal demanio al patrimonio provinciale.

89A5212

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministero della sanità 30 ottobre 1989, n. 26, recante: «Istruzioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 3 novembre 1989).

Nella circolare citata in epigrafe, alla pag. 40, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dopo l'ultimo rigo della seconda colonna, è da aggiungere quanto segue: *«è consentito l'uso di osmotizzatori anche sull'acqua destinata all'alimentazione di un singolo rubinetto o punto d'uso;».*

89A5213

Comunicato relativo al decreto del Ministro delle finanze 20 ottobre 1989 concernente: «Rideterminazione degli indici presuntivi di reddito relativi alle navi e imbarcazioni da diporto, riguardanti rispettivamente i periodi di imposta dal 1974 al 1982; 1983 e 1984; 1985 e 1986; 1987 e 1988. (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 252 del 27 ottobre 1989).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti rettifiche alle pagine sottoindicate:

alla pag. 10, prima colonna, al terzo rigo del punto 1.2 della tabella *A*, dove è scritto: «... L. 7.200 al cm più lire 15.000 ogni HP effettivo che ...», si legga: «... L. 7.200 al cm più lire 15.000 *per* ogni HP effettivo che ...»;

alla stessa pagina, seconda colonna, al penultimo rigo della nota (2) relativa alla tabella *A*, dove è scritto: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *i 25 cavalli fiscali*», si legga: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *18,4 chilowatt, pari a 25 cavalli*»;

alla pag. 11, all'ultimo rigo della nota (2) relativa alla tabella *A*, dove è scritto: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *i 25 cavalli fiscali*», si legga: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *18,4 chilowatt, pari a 25 cavalli*»;

alla pag. 12, seconda colonna, al penultimo rigo della nota (2) relativa alla tabella *A*, dove è scritto: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *i 25 cavalli fiscali*», si legga: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *18,4 chilowatt, pari a 25 cavalli*»;

alla pag. 13, al penultimo rigo della prima colonna, dove è scritto: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *i 25 cavalli fiscali*», si legga: «... purché la potenza del motore di cui siano eventualmente fornite non superi *18,4 chilowatt, pari a 25 cavalli*».

89A5178

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	200.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.***